Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482.
Disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le Forze armate, allestite dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi portatili da fuoco, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924-II, n. 2121, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152;
Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925-III, n. 714, contenente nuove disposizioni sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di sottoporre al controllo degli organi tecnici dipendenti dal Ministero della guerra le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate comunque allestite dall'industria privata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate allestite dall'industria privata e quelle comunque esistenti presso enti vari dovranno essere collaudate presso le fabbriche d'armi dipendenti dal Ministero della guerra.
Il collaudo subito dovrà risultare da apposito marchio impresso dallo stabilimento che l'ha eseguito e da un certificato di prova rilasciato dallo stabilimento stesso.

Art. 2. — Gli stabilimenti del Regio esercito autorizzati ad eseguire i collaudi e ad applicare il marchio di cui sopra, sono la Fabbrica d'armi del Regio esercito di Terni e la sezione di Fabbrica d'armi del Regio esercito di Gardone Val Trompia.

Art. 3. — Il collaudo di cui sopra verrà effettuato dagli stabilimenti predetti a richiesta e a spese delle ditte produttrici e degli enti che detengono le armi, applicando le norme prescritte dai capitolati in vigore per l'Esercito.

Art. 4. — Il certificato di prova di cui al precedente art. 1 è soggetto alla tassa di bollo ai sensi dell'art. 67 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, modificata, per quanto riguarda la misura, dai Regi decreti-legge 17 marzo 1930-VIII, n. 142, e 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983.
Le sanzioni a carico dei trasgressori alle norme contenute nel presente decreto sono quelle previste dai Regi decreti-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152, e 7 maggio 1925-III, n. 714.

Art. 5. — Le norme contrarie al presente decreto contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152, sono abrogate. Pertanto il detto articolo rimane così modificato:
« Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere fabbricate da stabilimenti militari o dall'industria privata per conto dell'Amministrazione militare ».

Disposizione transitoria.

Art. 6. — Non si applicano le sanzioni stabilite dal capoverso del precedente art. 4 a coloro che, avendone l'obbligo, facciano apporre sulle armi o parti di arma da loro possedute il marchio di prova prescritto dal presente decreto entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2483.
Dichiarazione formale dei fini di n. 26 Confraternite della provincia di Pavia.

N. 2483. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pavia:

1. Arena Po - Confraternita della SS.ma Trinità;
2. Arena Po - Confraternita della Beata Vergine della Misericordia;
3. Pancarana - Confraternita del SS.mo Sacramento;
4. Pancarana - Confraternita del SS.mo Rosario;
5. Portalbera - Confraternita del SS.mo Suffragio;
6. Portalbera - Confraternita del SS.mo Sacramento;
7. Retorbido - Confraternita di S. Andrea;
8. Rivanazzano - Confraternita della SS.ma Trinità;
9. Robecco Pavese - Confraternita del SS. Sacramento;
10. Silvano Pietra - Confraternita della SS.ma Trinità;
11. Stradella - Confraternita del SS.mo Suffragio;
12. Stradella - Confraternita della Misericordia;
13. Voghera - Confraternita del Gonfalone;
14. Voghera - (Chiesa di S. Sebastiano) Confraternita della Misericordia;
15. Voghera - (Chiesa di S. Rocco) Confraternita del SS.mo Nome di Gesù;
16. Voghera - (Chiesa di S. Giovanni Battista) - Confraternita di S. Giovanni Battista;
17. Voghera - (Chiesa di S. Giuseppe) Confraternita della SS.ma Trinità;
18. Voghera - (Chiesa di S. Sebastiano) Confraternita del SS.mo Sacramento;
19. Broni - (Chiesa di Santa Marta) Confraternita della Beata Vergine del Gonfalone;
20. Casei Gerola - Confraternita della S.ma Trinità;
21. Codevilla - Confraternita del SS.mo Sacramento;
22. Codevilla - Confraternita del SS.mo Suffragio;
23. Cornale - Confraternita del SS.mo Suffragio;
24. Varzi - Confraternita della SS.ma Trinità;
25. Varzi - Confraternita del Gonfalone;
26. Casteggio - Confraternita della SS.ma Trinità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2484.
Donazione allo Stato di un terreno sito nel comune di Venezia.

N. 2484. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno sito nel comune di Venezia riportato nel catasto come incorporato nel mappale 121, foglio XXII, di quel Comune, fatta allo Stato dalla Fraterna Israelitica con atto dell'8 marzo 1935-XIII, in dipendenza di impegno assunto con convenzione 30 aprile 1925, concernente la sistemazione del campo di tiro di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2485.
Approvazione dei nuovi statuti della Fondazione Politecnica Italiana e della Fondazione « Carlo Esterle », in Milano.

N. 2485. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, vengono approvati i nuovi statuti della Fondazione Politecnica Italiana e della Fondazione « Carlo Esterle » in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2486.
Modificazione dello statuto della Fondazione « Beatissimi voi » presso il Regio liceo-ginnasio di Chieti.

N. 2486. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Fondazione « Beatissimi voi » presso il Regio liceo-ginnasio di Chieti, approvato con R. decreto 14 marzo 1929-VII, n. 642.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2487.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Robbio Lomellina (Pavia).

N. 2487. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Robbio Lomellina (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2488.
Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato.

N. 2488. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Collegio Comelli di Bologna viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000, disposto in suo favore dall'on. sen. dott. Alberto Dallolio, per la formazione di un fondo destinato all'istituzione di borse di perfezionamento a favore di laureati più meritevoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2489.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite con sede in S. Agata (Foggia).

N. 2489. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite, con sede in S. Agata (Foggia):
1. Confraternita denominata Congregazione di Santa Maria delle Grazie;
2. Confraternita denominata Congregazione del SS.mo Rosario;
3. Confraternita denominata Congregazione del Monte Carmelo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2490.
Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare una eredità.

N. 2490. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania viene autorizzata ad accettare l'eredità condizionata, relitta in suo favore dal prof. Giuseppe Grassi Cristaldi, perchè le rendite relative siano destinate all'Istituto di chimica generale dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 164.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 165.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 166.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 167.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 168.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. **169**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI. MUSSOLINI — DI REVEL.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. **170**.

Modificazioni alla tabella organica degli Ufficiali doganali delle provincie di Messina e di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 261, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La tabella che stabilisce gli Uffici doganali delle provincie di Messina e Cosenza, approvata con il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, n. 1931, è così modificata:

Uffici doganali				Classificazione delle Dogane		N. delle visite	Facoltà per il deposito	*Annotazioni*
Direzioni superiori	Provincie	Dogane principali	Dogane, Sezioni Posti doganali e Posti di osservazioni	Ordine	Classe			
Messina	Messina	Messina	Patti con posti doganali:	II	II	2		
			Olivieri					
			Gioiosa Marea					
			S. Stefano di Camastra					
			Caronia					
			Sant'Agata di Militello					
			Capo d'Orlando	II	II	2		
Messina	Cosenza	Paola	Paola con posti doganali:	II	I	4	Per lo zucchero e le derrate coloniali in magazzini di proprietà privata.	
			Amantea					
			S. Lucido					
			Cetraro					
			Belvedere Marittimo					
			Diamante					
			Scalea					
			Praja d'Aieta					
			Trebisacce					
			S. Angelo di Rossano					
			Schiavonea					
			Cariati					

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI. DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 50. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 febbraio 1936-XIV.

Nomina del cav. Filomeno Vitale a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 che costituisce la Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale il dott. Lufrani Giacomo è nominato membro della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per la produzione del legno;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del cav. Filomeno Vitale a membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per la produzione del legno, in sostituzione del dott. Lufrani Giacomo dimissionario;

Decreta:

Il cav. Filomeno Vitale è nominato membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori per la produzione del legno, in sostituzione del dott. Lufrani Giacomo.

Roma, addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(385)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una quota parte di eredità disposta in suo favore dal rag. Carlo Borin.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che con testamento olografo in data 31 agosto 1927-VI il rag. Carlo Borin fu Ferdinando, deceduto in Roma il 7 maggio 1931, disponeva che una quota parte della sua eredità fosse devoluta alla Nave scuola marinaretti « Scilla » dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 52 in data 30 settembre 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare l'eredità suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la quota parte di eredità disposta in suo favore dal rag. Carlo Borin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

(346) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale agraria cattolica DD. PP. « S. Giorgio » in Porto S. Giorgio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1935, col quale veniva nominato il rag. Cesare Santarelli, commissario governativo della Cassa rurale agraria cattolica DD. PP. « S. Giorgio » in Porto S. Giorgio;

Considerato che il rag. Cesare Santarelli ha declinato l'incarico;

Decreta:

In sostituzione del rag. Cesare Santarelli, nella carica di commissario straordinario della Cassa rurale agraria cattolica DD. PP. « S. Giorgio » in Porto S. Giorgio è nominato commissario il rag. Riccìotti Baldrati con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV

(364) *Il Ministro*: ROSSONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	170320	24,50	Lo Cicero *Giuseppina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mortellaro Concetta, ved. di Lo Cicero Giuseppe, dom. a Bivona (Girgenti).	Lo Cicero *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	758025	490 —	Belletti *Salvatore* fu *Nicolao*, dom. a Bioglio (Novara); con usufrutto a Belletti *Verena* fu *Nicolao*.	Belletti *Salvatore-Silvio-Bartolomeo* fu *Nicola*, dom come contro· con usufrutto a Belletti *Olimpia-Verena* fu *Nicola*
Id.	255353	105 —	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom. ad Oggebbio (Novara); con usuf. vital. a Macchi *Carlotta* fu Angelo, nubile dom. a Cannobio (Novara).	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom. come contro; con usuf. vital. a Macchi *Giuseppa-Domenica-Carlotta* fu Angelo, nubile, dom come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	337822	430,50	Corino Francesco fu Giovanni, dom. a Casal Monferrato (Alessandria).	Corino Francesco fu Giovanni, *interdetto sotto la tutela di Corino Clemente fu Giovanni*, dom. come contro.
Id. Id.	107463 107870	479,50 535,50	Licci *Cristina* fu Francesco-Antonio, moglie di Carrozzini Diego fu Carlo. dom. a Lecce, vincolata.	Licci *Maria-Cristina* fu Francesco-Antonio, moblie, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	141636	700 —	Barale *Adele* di Giovanni, moglie di Ernesto Bogliani, dom. a Torino, vincolata.	Barale *Maria-Angela-Adele* di Giovanni, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Id.	611332	70 —	*Chareum Luigia* fu *Casimiro*, moglie di Garnier Augusto, dom. a Bardonecchia (Torino).	*Chareun Maria-Luigia* fu *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	392557	700 —	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom. a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n. 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R. Esercito, con Garimberti Alfreda di *Errico*.	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom. a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n. 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R. Esercito, con Garimberti Alfreda di *Cesare-Arrigo*.
Id.	128807	210 —	*Tremonti Teresa* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre *Tremonti* Barbara, fu Rocco, ved. *Tremonti*, dom. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	*Tremonte* Maria-Teresa fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre *Tremonte* Barbara fu Rocco, ved. *Tremonte*. dom. come contro.
Id.	255888	371 —	Tremonte *Teresa* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tremonte Barbara fu Rocco, dom. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	Tremonte *Maria Teresa* fu Angelo, minore ecc., come la precedente
Id.	25185:	49 —	Pignatelli Anna fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre *Conforti* Isolina, ved. di Pignatelli *Luigi*, dom. a Catanzaro Marina (Catanzaro).	Pignatelli Anna fu *Vito-Luigi*, minore sotto la p. p della madre *Conforto* Isolina, ved. di Pignatelli *Vito Luigi*, dom. come contro.
Cons. 5 % Polizza Comb.	22876	20 —	*Scripano* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).	*Schipani* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).
Cons. 3,50 % (1906)	110072	165 —	Cavallo *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom a Ivrea (Torino).	Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, dom. come contro
Id. Id.	826985 826987	402,50 402,50	Bosso Giacomo } Bosso Teresa } di Valentino, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Torino, con usufr. vital. a Cavallo Teresa fu Giovanni, vedova di Ettore Gerina dom. a Torino.	Intestate come contro, con usuf. vital a Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, ved. ecc., come contro
Redim. 3,50 % (1934) Id. Id. Id.	239687 302112 239088 302111	4.135 — 385 — 2.135 — 381 —	Bosso Giacomo } Bosso Teresa } di Valentino, minori ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente
Id. Id.	195005 203673	420 — 420 —	Mazzari Ada fu Dante moglie di Gerardi Ariosto con usuf. ad Arcagni *Dirce* fu Francesco, nubile, dom. a Parma.	Intestate come contro; con usuf. ad Arcagni *Dircea* fu Francesco, nubile, dom. a Parma.
Id. Id. Id. Id. Id. Id.	195006 203670 195008 203664 195005 203667	420 — 420 — 420 — 420 — 420 — 420 —	Mazzari Dantea } Mazzari Liduino } Mazzari Annita } fu Dante, nubile nubile domiciliati a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestate come contro e con usuf. come la precedente.
Id.	324167	35 —	Spigno *Antonietta* fu Nicola, moglie di Dolmetta Vincenzo, dom. a Taggia (Imperia).	Spigno *Maria-Antonia* fu Nicola, moglie ecc. come contro
Id.	146480	385 —	Valori Giuseppe fu Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino); con usuf vital. a Bertero *Margherita* fu Giuseppe, ved. di Valori Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bertero *Maria-Margherita* fu Giuseppa ved ecc come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 gennaio 1936 Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(212)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 febbraio 1936-XIV - N. 36.

S. U. A. (Dollaro)	12,45	Olanda (Fiorino)	8,5251
Inghilterra (Sterlina)	62,18	Polonia (Zloty)	237,75
Francia (Franco)	82,90	Spagna (Peseta)	170,40
Svizzera (Franco)	410 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,875
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66,125
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	46,50
Canadà (Dollaro)	12,465	Prest. redim 3,50 % 1934	68,45
Cecoslovacchia (Corona)	52,12	Obbl. Venezie 3,50 %	88,50
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,125
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id 5 % Id 1941	96,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % Id. 15-2-43	82,05
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id 4 % Id. 15-12-43	81,975
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo « Rendita 5 % ».

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

Dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Padova è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta Mod. 243 -D-P n. 45 rilasciata il 7 dicembre 1935 dalla Tesoreria stessa a favore della Banca d'Italia, filiale di Padova, in dipendenza della sottoscrizione al P.N. « Rendita 5 % » mediante reimpiego di un certificato nominativo del P.R. 3,50 % di L. 5700.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese alla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla consegna del nuovo titolo senza ritiro della predetta ricevuta (art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(379)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 3.50 % (1906).

Unica pubblicazione Avviso n. 72.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando per la rata semestrale al 1° luglio 1925 relativa alla ricevuta provvisoria n. 2619 rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'11 dicembre 1924 a favore di Raffaele Angeloni fu Serafino per il deposito di n. 59 titoli al portatore della rendita cons. 3,50 % (1906) per l'importo complessivo di L. 40.700 capitale nominale.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della detta rata semestrale mediante quietanza del dottor Donatone Luigi fu Francesco, domiciliato a Ronciglione (Viterbo).

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del Consorzio irriguo di Amusa nel Consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria).

Con R. decreto 2 gennaio 1936-XIV, n. 12362, registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese al registro 1, foglio 374, il Consorzio irriguo Amusa è stato fuso nel Consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria).

(349)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Scirinda » in provincia di Agrigento.

Con R. decreto 21 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1936, al registro 1, foglio 163, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di « Scirinda » in provincia di Agrigento.

(350)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 23 gennaio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Jay Walker, vice console degli Stati Uniti d'America a Tripoli.

(351)

In data 23 gennaio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Ismael Vicuna Subercaseaux, console del Cile a Milano.

(352)

In data 23 gennaio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrique Gonzalez, console generale degli Stati Uniti del Messico a Genova.

(353)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV è stato prorogato al 31 marzo 1936 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(356)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì.

Con decreto Reale 23 dicembre 1935-XIV è stato prorogato al 31 marzo 1936 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì.

(357)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608;
Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 336;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1935, col quale è aperto un concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 18 novembre 1935, è costituita come segue:

S. E. il cav. di gr. cr. Luca Orsini Baroni, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, presidente;

S. E. il prof. Francesco Coppola, Accademico d'Italia, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Marco Fanno, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Silvio Lessona, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Giacinto Bosco, docente nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, membro;

S. E. il cav. di gr. cr. Giovanni Cesare Majoni, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, esaminatore speciale per la lingua francese, membro;

Nob. Delfino Rogeri dei conti di Villanova, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, esaminatore speciale per le lingue tedesca e spagnola, membro;

Nob. Antonio Grossardi, console generale di Sua Maestà, esaminatore speciale per la lingua inglese, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate dal cav. uff. Silvio Daneo, console di Sua Maestà, al quale è aggiunto il cav. Francesco Sili, vice console di Sua Maestà, con funzioni di vice segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(381)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a due posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1935-XIII, che detta le norme di concorso per l'ammissione al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della Regia guardia di finanza di dieci tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato (ufficiali commissari) del Regio esercito;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1935-XIII, che approva la graduatoria di merito dei sei tenenti vincitori del concorso indetto con il decreto Ministeriale sopra citato;

Tenuto conto delle vacanze che si verificheranno, durante l'anno 1936, nei gradi di subalterno della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1. — Il concorso per titoli a due posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto Ministeriale 15 maggio 1935-XIII, è regolato dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2. — Potranno partecipare al concorso gli ufficiali di complemento della Regia marina, in servizio od in congedo, appartenenti:

a) al Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello);

b) al Corpo di commissariato militare marittimo;

c) al Corpo delle capitanerie di porto, se forniti di laurea in giurisprudenza o in scienze nautiche o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche e marittime o di patente o diploma di capitano di lungo corso;

d) al ruolo per la direzione macchine;

che abbiano non meno di quattro anni di servizio da ufficiale alla data stabilita per la presentazione delle domande, non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto ed abbiano l'attitudine fisica per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, da accertarsi mediante visita sanitaria collegiale a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso la Legione allievi della Regia guardia di finanza. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune. Da esso dovrà risultare pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici;

3° certificato generale, in carta bollata da L. 12, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare;

6° originale titolo di studio, o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore e prospetto dei punti riportati negli esami delle singole materie, in carta bollata da L. 4, qualora tali indicazioni non risultino dal titolo originale di studio;

7° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, in carta bollata da L. 4, legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I candidati che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, inoltre, un atto notorio in carta bollata da L. 12, in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali;

8° certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dalla Federazione provinciale fascista, dal quale risulti che il concorrente è inscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIV E.F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera;

9° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto;

10° documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alle precedenze o preferenze stabilite dalle vigenti leggi.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° ed il certificato di stato libero di cui al n. 7°, debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2° 3° e 4°.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dal presente articolo, corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I documenti esibiti dovranno essere riepilogati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4. — Il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 5. — La graduatoria di merito dei concorrenti, sulla cui formazione non è ammesso gravame, sarà approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che un candidato vincitore del concorso faccia espressa rinuncia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 6. — I vincitori del concorso, che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo della Regia guardia di finanza, assumeranno la data di anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina e si intenderanno assegnati alla Scuola di applicazione per ufficiali del Corpo stesso in Roma, per frequentarvi il corso tecnico-professionale della durata di 10 mesi.

Se ammogliati, essi dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere al Ministero delle finanze l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali le prove di possedere la rendita prescritta.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata.

Art. 7. — Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede di Roma. Per tale viaggio riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(382)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami del concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1935-XIV (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 novembre 1935-XIV, n. 276) ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 18 novembre 1935 - Anno XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 27 novembre 1935-XIV, n. 276, avranno inizio il giorno 24 febbraio 1936, alle ore 12 precise, in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Acton Ferdinando, Alicò Giovanni, Arlotta Fabrizio, Astengo Marco, Balossini Caio Enrico, Barberis Giorgio, Basso Maurizio, Battaglia Vittorio, Bavaj Amor, Benigni Pietro, Biancheri Cesare, Biancheri Luigi, Camicia Anselmo, Capece Minutolo Alessandro, Cardani Ugo, Cardi Valentino, Carillo Vincenzo, Carletti Clemente, Caroglio Alessandro, Casagrandi Erberto, Cattaneo Franco, Cimino Ignazio, Civinini Francesco, Conseli Giorgio, Contarini Giuseppe, Coppetti Amedeo, D'Aroma Antonio, Daverio Giulio, De Arcangelis Donato, De Ferrari Giovanni Paolo, De Giovanni Luigi, Della Croce di Dojola Giuseppe, De Luca Giovanni, De Luigi Fier Giuliano, De Mandato

Mario, Ellero Giovanni Battista, Facinelli Bruno, Falchi Silvio, Farace Alessandro, Favretti Luciano, Figarolo di Gropello Adalberto, Finardi Alfonso Giuseppe, Fragnito Giorgio, Frasca Stefano, Gavotti Giovanni, Ghenzi Giovanni, Giovine Napoleone, Giretti Luciano, Grassi Casimiro, Gualtieri Emilio, Gurreri Renato, Lardera Emanuele Filiberto, Loffredo Mario, Lovatelli Carlo, Luraschi Vittorio, Macchiavelli Enrico, Magrino Edgardo, Manenti Ciriaco, Manfredini Massimo, Massa Romualdo, Matacotta Dante, Maugeri Giacomo, Migone Pietro, Milella Domenico, Mininni Marcello, Mochi Sismondi Luigi, Mondani Napoleone, Moneta Carlo, Mongiò Alessandro, Montagnani Emilio Paolo, Moreno Giovanni, Morten Romeo, Nacci Alfredo, Oriolo Enzo, Orta di Torre Uzzone Benedetto, Ostillio Cataldo, Panvini Ferdinando, Parente Gaetano, Pascucci Righi Giulio, Peresson Renato, Poss Emilio, Profili Giacomo, Furi Giuseppe, Ratti Giorgio, Regard Cesare, Romanelli Renzo, Ros Herbert Spencer, Russo Augusto, Ruta Gaetano, Sabetta Luigi, Sadurny Michele, Saggiotti Rodolfo, Salvati Giacomo, Sambalino Roberto, Santorelli Pietro, Sartori Romolo, Savini Paolo, Savini Nicci Angelo, Sebastiani Lucio, Sensi Federico, Servadei Loris, Sferza Gino, Sofia Auro, Spinella Antonino, Spinelli Barrile Antonio, Staderini Ettore, Strati Rinaldo, Taccone Nicola, Tallarigo Paolo, Tamburella Paolo Wm., Toesca di Castellazzo Pier Gioacchino, Tommaseo Ponzetta Niccolò, Toscani Millo Antonio, Toschi Ottone, Tosti Mario, Traxler Augusto, Valagussa Claudio, Valentinis Eugenio, Varvesi Nicola, Vedovato Giuseppe, Venturini Gian Carlo, Vitelli Girolamo, Vivarelli Dante, Winspeare Vittorio, Zucchi Castellini Nicola.

(396)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esame a 33 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 1960;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 611;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 45;

Determina:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 33 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri.

Art. 2. — Potrà prendere parte al concorso soltanto il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovava in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio presso l'Amministrazione Centrale degli Affari Esteri almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli Affari Esteri.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui al comma precedente che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale di ruolo della carriera suindicata e inoltre siano dal Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla Direzione generale del personale non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

4° certificato di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

5° certificato penale generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° originale o copia autentica di diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

9° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5, 6 e 9 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4. — Le prove del concorso saranno scritte e orali.

Le prove scritte consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale con carattere più specialmente storico (storia d'Italia dal 1815 in poi);

b) in una traduzione dal francese in italiano;

c) in una delle seguenti prove a scelta del candidato il quale nella domanda di ammissione al concorso deve dichiarare a quale delle due intende essere sottoposto:

1° prova di stenodattilografia;

2° svolgimento di un tema sull'ordinamento di un pubblico archivio secondo la legislazione vigente.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Le prove orali consisteranno in un esame sommario sopra le seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) storia d'italia dal 1815 in poi, elementi di geografia fisica e politica;

c) ordinamento fondamentale dello Stato Fascista;

d) nozioni elementari di statistica;

e) traduzione dal francese in italiano.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di altre lingue estere oltre la francese.

Art. 5. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6. — I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: MUSSOLINI.

(397)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.